



N. 28 registro deliberazione

## COMUNE DI CUNEO

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 27 Aprile 2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015 -

L'anno Duemilaquindici addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO  
CERUTTI GIOVANNI  
AMBROSINO ERIO (ass. giustificato)  
ARNAUDO ENRICO (assente)  
ARNEODO GIANCARLO  
BASSO LUCIANA  
BONGIOVANNI VALTER  
BRIGNONE CARLO  
CASALINO FEDERICO (assente)  
CERATTO ROBERTO (assente)  
CLERICO CRISTINA  
CRAVERO RICCARDO  
DEMICHELIS GIANFRANCO (assente)  
DI VICO MARIO  
ENRICI SILVANO  
FALCO SILVIO  
FIERRO ANIELLO

FORNASERI CARLO  
GANDOLFO SERGIO  
GARELLI PIERLUIGI MARIA  
GARELLI SERENA  
GENOVESE VITO DONATO ANTONIO  
GIRAUDO DOMENICO  
ISOARDI MANUELE  
LAURIA GIUSEPPE (assente)  
LERDA GUIDO  
NOTO CARMELO (assente)  
PASCHIERO LUCA  
PELLEGRINO LUCA  
PELLEGRINO VINCENZO  
PITTARI ANTONINO ROCCO (assente)  
TASSONE GIUSEPPE  
VERNETTI MARCO

Sono presenti gli Assessori Signori:

SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO VALTER, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO.

Assiste il Segretario Generale Reggente PERUZZI RENATO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI GIOVANNI dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

*Copia di originale informatico firmato digitalmente*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Visti i commi 6 – 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo Stato;

Visto il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 maggio 2015;

Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” ed in particolare il Titolo primo dello stesso inerente l’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i.;

Dato atto che l’importo della quota dell’IMU, relativamente al comune di Cuneo, destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l’anno 2015 è quantificato in 5.119.000 euro;

Considerato che allo scopo di sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti erariali così disposte:

- articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (decreto Tremonti);
- articolo 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011 (decreto Monti);
- articolo 9 del D.L. n. 16/2014;
- articolo 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (Spendig review);
- articolo 47, comma 8, del D.L. 66/2014 (Spending review);
- articolo 1, comma 435, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)

e per far fronte alle necessità di Bilancio relative alla copertura della spesa corrente, occorre prevedere un gettito dell’imposta in oggetto non inferiore a Euro 17.119.000,00 al netto della quota d’imposta riservata allo Stato, al lordo del fondo di solidarietà comunale;

Vista la tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per l’anno 2015;

Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può essere raggiunto mediante l’aumento o la diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 6, 7 e 9 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nelle seguenti misure:

- A - Aliquota **0,60 per cento** per le unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- B - Aliquota **0,70 per cento** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998;
- C - Aliquota **0,70 per cento** per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze;
- D - Aliquota **0,70 per cento** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- E - Aliquota **0,81 per cento** per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili e per gli immobili censiti nelle categorie catastali B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi);
- F - Aliquota **0,98 per cento** per i fabbricati censiti nella categoria A/10;
- G - Aliquota **1,06 per cento** per i fabbricati censiti nelle categorie catastali da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7;
- H - Aliquota **1,06 per cento** per gli immobili censiti in categoria D;
- I - Aliquota **1,06 per cento** per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A e C/1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato, o non utilizzate direttamente dal proprietario, da almeno due anni. La locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato.

Preso atto della detrazione stabilita dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dal comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che viene così confermata: detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: Euro 200,00;

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella riunione del 9 aprile 2015;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'*articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla deliberazione n. 32;

Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Pittari Antonino Rocco, Lauria Giuseppe, Demichelis Gianfranco, Noto Carmelo, Arnaudo Enrico e Casalino Federico, sono pertanto presenti n. 31 componenti;

Presenti in aula	n. 31
Non partecipa alla votazione	n. 1 Arnaudo Enrico
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 30
Astenuto	n. 1 Casalino Federico (PER CUNEO)
Votanti	n. 29
Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari	n. 9 Fierro Aniello (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI); Garelli Pierluigi (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO); Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE); Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER CUNEO); Bongiovanni Valter (LEGA NORD-GRANDE CUNEO); Demichelis Gianfranco, Noto Carmelo e Pittari Antonino Rocco (PARTITO DEMOCRATICO); di Vico Mario (MODERATI)

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, ai fini dell'applicazione della Imposta Municipale Propria per l'anno 2015, le seguenti aliquote così distinte:
- A - Aliquota **0,60 per cento** per le unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
  - B - Aliquota **0,70 per cento** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998;
  - C - Aliquota **0,70 per cento** per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze;
  - D - Aliquota **0,70 per cento** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - E - Aliquota **0,81 per cento** per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili e per gli immobili censiti nelle categorie catastali B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi);
  - F - Aliquota **0,98 per cento** per i fabbricati censiti nella categoria A/10;
  - G - Aliquota **1,06 per cento** per i fabbricati censiti nelle categorie catastali da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7;
  - H - Aliquota **1,06 per cento** per gli immobili censiti in categoria D;
  - I - Aliquota **1,06 per cento** per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A e C/1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato, o non utilizzate direttamente dal proprietario, da almeno due anni. La locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato.

Di confermare per l'anno 2015 le detrazioni di imposta stabilite dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 così come sostituito dal comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: Euro 200,00.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- 2) Di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell'imposta in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione 2015 in Euro 12.000.000,00, al netto del fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che per l'anno 2015 è quantificato in 5.119.000 euro, al Titolo I°, Categoria 1°, Risorsa 056, Capitolo 56000 "Imposta Municipale Propria", Centro di Costo 01401, così come da quantificazione di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 4) Di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

\*\*\*\*\*

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giovanni Cerutti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Dr. Renato Peruzzi